

## **Il problema penale del Femminicidio. "Analisi di un fenomeno"**

**Di Sara Spanò\***

**SOMMARIO:** Premessa. **1.** Focus sul c.d. "femminicidio": ritorno al passato e l'identificazione di un nuovo fenomeno. **2.** Disposizioni normative e l'ulteriore confusione generata sul fenomeno **3.** Le diverse facce della violenza di genere e lo studio della "vittimologia". **3.1.** Il movente. **4.** Le c.d. "vittime infungibili". **5.** L'omicidio: l'unica fattispecie giuridica esistente nell'ordinamento giuridico italiano. **5.1.** Analisi della fattispecie giuridica". **5.2.** *Il "locus commissi delicti"* **6.** Fattispecie prodromiche al c.d. femminicidio: Maltrattamenti in famiglia e Stalking. **7.** Conclusioni

**Abstract:** The term "femicide", in its most widespread and accredited use, encompasses a very heterogeneous set of cases related to physical, verbal and persecutory abuse, which most often originate within the home, or in any case in previous relationships between perpetrator and victim.

The legislator has intervened on several occasions in the fight against femicide; statistics, and even more so the daily news, however, still testify to a substantial inadequacy of these tools.

In any case, the only certain fact is that the so-called femicide identifies, at present, only a phenomenon, while on the juridical level we are talking about a case that does not yet exist.

### **Premessa.**

Il termine "femminicidio", nel suo uso più diffuso e accreditato, racchiude un insieme assai eterogeneo di casi legati a maltrattamenti fisici, verbali e atti persecutori, che trovano origine il più delle volte all'interno delle mura domestiche, o comunque in pregressi rapporti tra autore e vittima.

Su tale fenomeno, in drammatica espansione, si registrano diversi luoghi comuni: che colpisca le donne "in quanto donne", che sia l'odierna versione del c.d. "delitto passionale" e così via.

Il legislatore è intervenuto a più riprese nel contrasto al femminicidio; le statistiche, e ancor più la cronaca quotidiana, tuttavia, testimoniano a tutt'oggi una sostanziale inadeguatezza di tali strumenti.

\* Dottoressa in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Praticante avvocato.

## **1. Focus sul c.d. "femminicidio": ritorno al passato e l'identificazione di un nuovo fenomeno.**

Le cronache degli ultimi anni, riportano espressioni che sembrava appartenessero ad un lontano passato: *movente della gelosia, delitto (rectius omicidio) passionale*<sup>1</sup>.

Un passato che si pensava ormai dimenticato dal lontano 1981, quando, con la l. 5 agosto 1981, n. 442, fu abolita dal codice Rocco il riconoscimento penale della causa d'onore<sup>2</sup>: una spregevole concessione ereditata dai codici previgenti più conservatori, in nome del quale per cinquant'anni si erano stravolti i canoni del diritto penale.

L'omicidio era sanzionato allo stesso modo di un furto aggravato, le lesioni sulla stessa linea di una contravvenzione, mentre le percosse usufruivano di una totale licenza.

Un passato nemmeno troppo lontano, se si considera che furono necessari oltre trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, per prendere coscienza di una realtà sociale i cui valori erano ormai mutati. Del resto, solo con la l. 19 maggio 1975, n.151 si riformò il diritto di famiglia di stampo patriarcale<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> COCO, *il c.d. "Femminicidio"* Tra delitto passionale e ricerca di un'identità perduta, Napoli, 2016.

<sup>2</sup> Furono così abrogati gli artt. 587 ("Omicidio e lesione personale a causa d'onore") e 592 ("Abbandono di un neonato per causa d'onore") c.p.; la causa d'onore dei reati di aborto era stata già abrogata tre anni prima dalla l. 22 maggio 1978, n. 194 sulla interruzione volontaria della gravidanza. Con l'occasione, nel 1981 fu soppressa anche la causa speciale di estinzione del reato per intervenuto matrimonio (c.d. matrimonio riparatore) nei reati sessuali prevista all'art. 544 c.p.

<sup>3</sup> Il diritto di famiglia codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali che quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori del matrimonio (figlio naturale), che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

L'omicidio per causa d'onore, venne equiparato all'omicidio comune, questo comportò un disvalore che ancora oggi nel XXI secolo, non sembra aver sradicato una mentalità tanto bigotta; o addirittura il considerare la causa d'onore un motivo di aggravamento dell'omicidio come era nella Proposta di legge n. 5579 presentata nella scorsa legislatura (XVI) dall'on. Bongiorno (omicidio commesso)<sup>4</sup>; tuttora, siamo di nuovo a discutere seppure con diversa terminologia (c.d. *femminicidio* peraltro di nuovo conio, *delitto di genere* etc.), dello stesso fenomeno (semprechè lo sia)<sup>5</sup>.

L'etimologia è nota: coniata appunto, sulla falsa riga dell'analogo "omicidio", e la parola unisce due lemmi latini, *femina* e *caedere*, da qui, uccisione di una donna<sup>6</sup>.

Ad oggi, gli stessi mass-media hanno amplificato il problema della violenza intra-familiare, ed espressioni come: "bambino maltrattato", "moglie maltrattata" e "abuso all'infanzia", stanno diventando di dominio pubblico a cadenze regolari. Soprattutto giornali e televisioni fanno ricorso alla parola *femminicidio*, per descrivere la dolosa uccisione di donne per mano di persone di sesso maschile e, fin troppo spesso, per ragioni sentimentali.

Forse è proprio vero che la legislazione di una generazione precedente può divenire la morale della generazione successiva, se «la nostra morale è ancora oggi infestata da ampie sacche di pregiudizio sessista e di prevaricazione maschilista, entro le quali continua a profilare una cultura della violenza dell'uomo sulla donna»<sup>7</sup>.

Ma se volessimo stuzzicare la memoria collettiva arcaica dell'umanità, appaiono diversi crimini per antonomasia esecrabili (parricidio, fratricidio, infanticidio etc.), compiuti tra consanguinei. Si pensi, ad esempio, alla figura mitologica del titano Krònos (Saturno), usurpatore del padre Urano e divoratore della propria prole, o ancora Osiride, divinità centrale della religione egizia, il quale era stato

---

<sup>4</sup> Proposta di legge n.5579, (XVI legislatura): «in reazione ad un'offesa all'onore proprio o della famiglia, o a causa della supposta violazione da parte della vittima di norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali».

<sup>5</sup> COCO, op. cit 2-3.

<sup>6</sup>La voce femminicidio, a cura di DELLA VALLE, sull' Enciclopedia Treccani online osserva che << la parola femminicidio esiste nella lingua italiana solo a partire dal 2001. Fino a quell'anno, l'unica parola esistente con significato di uccisione di una donna era uxoricidio. Ma uxoricidio, composta con quella parola latina, uxor, quindi moglie, alludeva per l'appunto solo all'uccisione di una donna in quanto moglie e veniva estesa anche agli uomini, quindi al coniuge in generale. Non avevamo una parola che alludesse all'uccisione della donna in quanto donna>> ([www.treccani.it](http://www.treccani.it)).

<sup>7</sup> BASILE, Violenza sulle donne: modi, e limiti dell'intervento penale in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

trucidato e sbranato dal fratello Seth, e tanti altri; ma seppure miti o leggende, ritrovano un riscontro in quello che noi oggi definiamo omicidio, un delitto commesso nei confronti di uomo o donna indifferentemente, è pur sempre "un attentato" al bene giuridico *vita*<sup>8</sup>.

Nonostante ciò che l'opinione pubblica induca a ritenere, non esiste uno specifico titolo delittuoso identificato dal termine in argomento, altrimenti detto *femminicidio*, è un vocabolo sprovvisto di un'autonoma connotazione giuridica, meglio adattatosi a studi di tipo sociologico e criminologico.

Da premettere che, anche chi si è occupato in Italia di studi dedicati alla c.d. *violenza di genere*, non ha un'unità di vedute, né sui vocaboli, né sui concetti<sup>9</sup>. Si parlò infatti, *di falsa neutralità rispetto al genere*<sup>10</sup>, come hanno dimostrato alcune studiose femministe, alcune parole nel corso della storia e della filosofia, non sono state usate con l'intento di includere le donne.

Aristotele per esempio, usava *anthopos (essere umano)*, nel discutere di un bene umano, che risulta escludere le donne, nonché Kant addirittura - parlava di "esseri razionali come tali"- in argomentazioni che non intendeva applicare alle donne<sup>11</sup>. Si riscontra, quindi, un vero e proprio *inganno del linguaggio neutrale* rispetto al *genere*.

D'altronde è stata la cultura femminista, ancora una volta ad inventare questa parola, infatti nel 1992, Jill Radford e Diana Russell descrivevano il fenomeno come «the misogynous killing of woman by men»<sup>12</sup>.

La stessa rimase molto affascinata da questo neologismo che poteva rappresentare un possibile sostituto del termine neutro omicidio e afferma che: "lo stesso concetto di femminicidio si estende al di là della definizione giuridica di omicidio ed include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito/conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine".

---

<sup>8</sup> Collana di scienze criminali dir. da AA.VV., CORRERA-MARTUCCI, la violenza nella famiglia, la sindrome del bambino maltrattato, Padova, 1988.

<sup>9</sup> COCO, op. cit. 4: («Così, ad esempio, per molti l'espressione *violenza di genere* indicherebbe una sorta di contenitore: violenza in casa, al lavoro, in strada, subita dal *genere*- nella *specie-femminile*, in quanto tale. E forma estrema ne sarebbe il cagionare la morte»).

<sup>10</sup> MOLLER OKIN, Le donne e la giustizia, la famiglia come problema politico, Bari, 1999.

<sup>11</sup> ID., ibidem p.27 ss.

<sup>12</sup> RADFORD, RUSSELL, *Femicide: The Politics of woman killing*, New York, 1992.

Cinque anni dopo Marcela Lagarde così si esprimeva: «Il femminicidio implica... l'oppressione di genere, la quale conduce all'eliminazione materiale e simbolica delle donne e al controllo dell'uomo sul resto»<sup>13</sup>.

## **2. Disposizioni normative e l'ulteriore confusione generata sul fenomeno.**

Ma *femicidio o femminicidio* (indifferentemente, ma comunque) nel senso letterale di *uccisione* di una *femmina*, così come fratricidio era l'uccisione di un fratello e infanticidio quella di un infante, non hanno la medesima valenza del femminicidio? E pure, sia l'infanticidio che il fratricidio o ancora il parricidio rientrano nella sfera del delitto e quindi dell'uccisione ma non di "*genere*"<sup>14</sup>. Ulteriore confusione è scaturita in occasione del d.l. n.93/2013 (conv. in L. n.119/2013) esplicitando norme in materia di sicurezza pubblica e di polizia, il quale era stato presentato dal Governo e dai mass-media come decreto anti-femminicidio, rubricato: "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle provincie".

A parte la discutibile scelta di accostare temi diversi come la violenza di genere, protezione civile e amministrazione provinciale, non vi è traccia di femminicidio. Ancora, il provvedimento che recepisce la direttiva 2012/29/UE sulle vittime deboli, "il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212": tratta in modo generico di "*vittime di reato*" e di "*condizioni di particolare vulnerabilità*" della persona offesa, introducendo il nuovo art. 90-quater nel codice di rito penale<sup>15</sup>.

Anche a livello europeo e internazionale, già da diversi anni, si erano moltiplicate le Raccomandazioni, le Risoluzioni (ONU, UNICEF, Parlamento e Consiglio d'Europa), volte a contrastare la violenza contro le donne. Tutte però, alla stregua di mere enunciazioni di principi<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> LAGARDE, *identidades de género y derechos humanos. La construcción de las humanas*, («el feminicidio implica normas coercitivas, políticas expoliadoras y modos de convivencia enajenantes que, en conjunto, componen la opresión de género, y en su realización radical conducen a la eliminación material y simbólica de mujeres y al control del resto»).

<sup>14</sup> COCO, *op cit* 10.

<sup>15</sup> [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>16</sup> COCO, *op. cit.* 225.

Occorreva un atto vincolante, e tale è stata per l'ambito europeo la «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali» (n. 201), adottata a Lanzarote il 25 ottobre del 2007 (c.d. Convenzione di Lanzarote)<sup>17</sup>, e ratificata dall'Italia nel 2012 (l. 1 ottobre 2012, n. 172).

Paradossalmente, un documento che provvedeva su tutt'altra materia, come la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ha dato occasione al legislatore italiano – ratificando in un certo senso *ultra petita* – per importanti modifiche a contrasto della violenza domestica.

Fra le tante «*Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno*», e in specie del codice penale, di cui all'art. 4 l. citata<sup>18</sup>, ci riferiamo, infatti, a quelle che hanno interessato il delitto di maltrattamenti<sup>19</sup>, vale a dire una previsione che – assieme all'abuso dei mezzi di correzione – era stata concepita fin dai tempi di Zanardelli in funzione di sottrarre gli eccessi familiari alle più severe disposizioni comuni e di garantire all'autore di essi una sorta di *licenza* all'uso della violenza<sup>20</sup>. Occorreranno quattro anni, per un atto, parimenti ufficiale e vincolante, specificatamente dedicato al tema in questione: la «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» (n. 210), firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 (c.d. Convenzione di Istanbul), nella quale erano presenti numerosi obiettivi<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> In [www.coe.int](http://www.coe.int). Sub Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa. In proposito, corre l'obbligo di precisare che le Convenzioni tradizionali non sono ritenute gli strumenti normativi ottimali per armonizzare le fattispecie penali e migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia in ambito comunitario. Fiandaca e Musco, infatti ne evidenziano, una carenza di effettività laddove, dopo essere state stipulate, non sempre vengono ratificate da tutti gli Stati membri.

<sup>18</sup> Nuove disposizioni: il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis), una circostanza attenuante e pene accessorie per i delitti contro la personalità individuale (artt. 600-septies.1 e 600-septies.2), ignoranza dell'età della persona offesa (art. 602-quater), il reato di adescamento di minorenni (art. 609-undecies). Sostituzione di commi o di interi articoli; abrogazioni. Molte delle fattispecie indicate dalla Convenzione erano già presenti nella legislazione penale italiana (abusi sessuali su minori, prostituzione minorile, corruzione di minori).

<sup>19</sup> Si è parlato di ratifica *ultra petita*, poiché i maltrattamenti non erano contemplati nella Convenzione, e in realtà, neppure la legge di ratifica, almeno nel testo originario, li aveva considerati. Secondo PAVICH, Luci e ombre nel «nuovo volto» del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate

<sup>20</sup> COCO, op. cit. 227 ss.

<sup>21</sup> («*Convenzione di Istanbul*»); il documento esordiva nel Preambolo: «che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione»; «che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini»; «che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la

### **3. Le diverse facce della violenza di genere e lo studio della "vittimologia"**

La *violenza di genere* è ancora oggi prima di tutto una violenza sessista e misogina, e poi indubbiamente anche classista, razzista, ideologica, religiosa, identitaria, economica e politica, in ogni caso è una *violenza* che si rivolge contro la donna per il solo fatto di essere *donna*<sup>22</sup>.

"Femminicidio è la persecuzione delle donne lesbiche, sono le mutilazioni genitali femminili, è l'aborto selettivo in Cina, sono le vedove bruciate insieme al marito morto in India.

Femminicidio è in alcune realtà degli Stati Uniti, e in altri Paesi dell'occidente globalizzato, la legalizzazione dello stupro del coniuge, non punibile; femminicidio è la morte delle donne costrette a praticare l'aborto clandestino perché tale pratica in Italia è vietata.

Femminicidio sono le donne che muoiono di Aids perché il partner non le informa di essere siero-positivo, sono le ragazze che si ammalano di anoressia e muoiono sotto i ferri del chirurgo per corrispondere ad un modello di bellezza costruito e idealizzato; femminicidio è la violenza domestica esercitata dai padri-patroni, mariti, fidanzati, ex, che silenziosamente uccidono e fanno suicidare milioni di donne nel *mondo*<sup>23</sup>.

In ogni caso l'unico dato certo è che il c.d. *femminicidio* identifica, allo stato attuale, soltanto un fenomeno, mentre sul piano giuridico parliamo di una *fattispecie* che ancora *non esiste*<sup>24</sup>.

---

violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto «onore» e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi». seguono gli obiettivi: a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità dei sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; c) predisporre in un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; e) sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

<sup>22</sup> SPINELLI, Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, Milano, 2008.

<sup>23</sup> SPINELLI, op. cit. 21.

<sup>24</sup> COCO, riflessioni "de iure condito e de iure condendo" sul c.d. "omicidio stradale" in riv. di Pol. 2012, 581 ss.

Il discorso, quindi, va impostato partendo dal fenomeno e nello specifico, dall'ultimo Rapporto pubblicato nel novembre 2015 dall'Istituto EURES *Ricerche Economiche e Sociali*, impegnato dal 1998 nella promozione e realizzazione di attività di studio, di formazione e di analisi applicata in campo economico, sociale e culturale<sup>25</sup>.

Detto *Rapporto*, evidenzia un valore costante per quanto riguarda gli omicidi consumati in ambito familiare e nelle relazioni affettive. Considerando il solo contesto familiare, si riscontra una vittimologia fortemente femminilizzata: con il 62,6% delle vittime totali riguardanti donne, contro il 37,4% rappresentato dagli uomini, e con una prevalenza femminile soprattutto in relazione agli omicidi familiari consumati nei rapporti di coppia e nei confronti di figure genitoriali.

Anche gli indici di *rischio vittimogeno* intra-familiare presenta valori più alti nella componente femminile della popolazione rispetto a quella maschile, con una incidenza di 3,7 vittime per milione di donne residenti, a fronte del 2,4 degli uomini<sup>26</sup>.

Bisogna tenere presente che vi sono ipotesi in cui l'autore del delitto, prima della commissione del medesimo, si è trovato nella posizione di vittima: (nel linguaggio comune è considerata vittima sia la persona che si trova a vivere una situazione di sofferenza a causa di altri, sia colei alla quale la sofferenza è provocata da eventi naturali, calamità, motivi religiosi, errori propri o altrui). Infatti, nella nostra cultura vi sono una molteplicità di aspetti che possono costituire le cause di un processo di vittimizzazione.

Naturalmente quando si parla di *vittima*, vi sono casi in cui la stessa può assumere la qualità di *falsa vittima* o simulatrice, (per vendetta, riscatto, discolpa etc.); oppure immaginaria mossa da buona fede, ma in un contesto di anormalità per cause psico-patologiche, (isteria, paranoia, immaturità psichica etc)<sup>27</sup>.

Quanto alla vittima *c.d. reale* poiché, il reato comporta una interazione tra autore e la suddetta vittima, si tende a valorizzare la preesistenza o meno di un rapporto fra i due (vittima conosciuta, vittima sconosciuta, vittima appartenente allo stesso gruppo familiare dell'autore etc.)<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> ("terzo rapporto su caratteristiche, dinamiche e profili di rischio del femminicidio in Italia").

<sup>26</sup> Rapporto cit. 5. In contesti diversi da quello familiare (criminalità comune, criminalità organizzata, rapporti amicali, di lavoro e di vicinato), in cui matura il 78,1% degli omicidi con vittime maschili e solo il 23% di quelle femminili, l'indice di rischio vittimogeno risulta tra i primi di circa 8 volte superiore (con 8,6 vittime per milione di residenti contro 1,1 tra le donne nel 2014), mentre il numero delle vittime risulta pari a 253 contro 35.

<sup>27</sup> COCO, *La tutela della nuova libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, Napoli, 2012.

<sup>28</sup> STRANO, *Manuale di criminologia clinica*, Firenze, 2003.



È opportuno riportare la definizione data dalla criminologia e dalla vittimologia, secondo cui è vittima: "qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che percepisce se stesso come vittima, che condivide l'esperienza con altri cercando aiuto, assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito da agenzie e strutture pubbliche, private o collettive"<sup>29</sup>.

Le statistiche ci dicono anche, che il c.d. *femmicida*, è soggetto pienamente capace di intendere e di volere, travolto da un *raptus* di violenza incontrollabile, o meglio definito: "*delitto emotivo*"<sup>30</sup>; lo stesso atto di violenza irrefrenabile che connotava il vecchio delitto passionale.

Il più delle volte infatti, l'aggressione fisica appare motivata dal solo scopo di intimorire, punire, sfogarsi; e colpisce tutte le donne, indipendentemente dalla loro posizione sociale, dall'età, dal tipo di personalità, dal lavoro che svolgono, dal luogo in cui vivono.

Il soggetto attivo del delitto, (vittima aggressiva, vittima provocatrice, vittima disonorante e vittima consenziente)<sup>31</sup>, è possibile che si sia trovato, precedentemente alla commissione del medesimo, nella posizione di vittima, intesa in questo ambito quale soggetto che si è trovato a vivere una situazione di sofferenza a causa di colui che poi sarà il soggetto passivo del reato di omicidio.

---

<sup>29</sup> Secondo la definizione proposta da VIANO, riportata da MONZANI, *Crimini allo specchio*, cit., 51.

<sup>30</sup> <Il delitto emotivo, d'impeto, è di solito scatenato da un'improvvisa scarica nervosa, di un'intensità incontrollabile, per l'appunto un *raptus*. /L'omicidio passionale, invece, non è improvviso ed è caratterizzato da una lenta e costante preparazione e maturazione che viene costantemente accompagnata da una presenza di idee ossessive sull'oggetto d'amore che annullano nel tempo e sempre di più la capacità di critica e di controllo fino a condizionare tutta la vita della persona che vive soltanto in funzione di quella ossessione> (BUTTARINI, *op. cit.*); <Il delitto emotivo (...) si ravvisa nel gesto omicida caratterizzato da impeto, impulsività e mancanza di premeditazione, solitamente legato al movente della gelosia (...). Diversamente, lo stato passionale – dal greco "*pathos*", sofferenza – è frutto di un'emozione che si cronicizza, che perdura nel tempo ed esplose nell'atto estremo. Tanto è vero, che omicidi del genere sono in qualche modo annunciati da una costellazione di fattori-spia: gelosia ossessiva, bisogno compulsivo dell'altro, molestie, episodi di *stalking*> (PASCASI, *op. cit.*).

<sup>31</sup> La distinzione tra vittime attive e passive si basa tutta sul grado di coinvolgimento nella commissione del reato: mentre le prime concorrono in vari modi alla commissione del reato, le secondo costituiscono invece il prodotto esclusivo del comportamento tenuto dal reo. Oltre alle quattro tipologie riportate ve ne sono altre, precisamente: la vittima favorente, la vittima per il ruolo, la vittima per inversione dei ruoli. Esse, tuttavia, non presentano profili di rilevanza dell'ambito dell'analisi degli omicidi di prossimità. Per le suddivisioni categoriali utilizzate in questo paragrafo si veda sempre MONZANI, *Crimini allo specchio*, cit., 78.

Il delitto è spesso l'ultimo atto di un susseguirsi di "fattori spia" e maltrattamenti, è per un certo senso, *un delitto annunciato*<sup>32</sup>.

### 3.1. Il movente

Motivo del reato è, il sentimento psicologico che lo determina, che può essere: l'odio, l'amore, la vendetta, il lucro, la pietà etc; tutti sentimenti umani dai quali scaturisce l'attività criminosa.

Tradizionalmente i *motivi* venivano distinti e classificati in due diverse categorie: sociali ed anti-sociali, giuridici o anti-giuridici, legittimi o illegittimi, egoistici o altruistici.

Nella concezione positivista, il delinquente per motivi altruistici, sociali, legittimi, veniva identificato nel *delinquente passionale*: un delinquente (*per modo di dire*<sup>33</sup>) in senso meramente formale, ma nella realtà delle cose un uomo onesto.

«La passione è teleologica a modo suo; ha un fine preciso al quale tende, come l'istinto; e, al pari dell'istinto, ha i suoi errori.

L'appassionato mostra spesso volte una grande abilità di adattamento al suo ambiente; che si rivela un adattamento unilaterale, e di conseguenza anormale. Perciò la passione si avvicina più alla pazzia che allo stato normale»<sup>34</sup>.

La scuola classica invece, legata al "libero arbitrio"<sup>35</sup>, portava ad applicazioni pratiche esorbitanti: la più rozza e volgare passione, che avesse travolto il volere, doveva procurare l'impunità<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> Così GATTO, op. cit.

<sup>33</sup> COCO, il c.d. <<*femminicidio*>> tra delitto passionale e ricerca di un'identità perduta, ("... perciò reato passionale in genere doveva essere assolutamente esente da penale responsabilità, o, al più, da annoverare tra le forme più lievi della criminalità; eventualmente, tra le forme contravvenzionali..."), p.26.

<sup>34</sup> RIBOT, Saggio sulle passioni, Città di Castello, 1897.

<sup>35</sup> FERRI, I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, Bologna, 1884, 34 ss. «Libero arbitrio o libertà morale, significa che di fronte alla continua e multiforme pressione dell'ambiente esterno ed al vario dibattersi degli interni motivi, spetti sempre alla pura volontà dell'individuo, il decidere in ultimo appello, fra due opposte possibilità (...) Ma questa supposizione urta contro due leggi universali, che la rendono assolutamente inattendibile».

<sup>36</sup> IMPALLOMENEI, Il Codice Penale Italiano Illustrato, Firenze, 1890, vol. I, 208 ss. («... identificò gli estremi della passione nella *violenza* e nella *istantaneità*: la violenza la quale conferisce alla passione la capacità di turbare profondamente le facoltà psichiche individuali e che si manifesta esteriormente nella violenza con cui il reo passionale trascende al reato (l'omicida che colpisce con veemenza la vittima o che infierisce sul suo cadavere, l'infanticida che trova nell'emotività la forza di uccidere un neonato etc.); l'istantaneità come reazione repentina alle emozioni»).

Quanto agli effetti della passione sulle determinazioni umane, si riteneva che la mente umana in un stato passionale piuttosto elevato, risultasse modificata; più o meno gravemente a seconda dell'intensità, e che tale alterazione mettesse in un stato tale da non poter avere confronto con una mente sana, soprattutto quando le passioni dominano il pensiero, prevalendo notevolmente sulle altre idee e sugli istinti<sup>37</sup>.

Ma secondo Enrico Ferri, il delitto passionale andava giudicato secondo due criteri fondamentali: *la qualità dei motivi determinanti e la personalità dell'individuo che ha compiuto il delitto*.

Il passaggio dal motivo al reato, e dal reato all'autore era segnato<sup>38</sup>.

Allo stesso modo, riteneva che le azioni dell'uomo, oneste o disoneste, fossero sempre il risultato del suo organismo fisiologico e psicologico e dell'ambiente familiare in cui egli era nato e viveva.

Ma in ultima analisi, davvero il *femminicidio* è un reato passionale, magari orfano della *causa d'onore*?<sup>39</sup> O ancora le donne vengono *uccise sempre per il solo fatto di essere donne*?

Basti ricordare che un delitto passionale per eccellenza come quello per causa d'onore fondava la sua giustificazione sulla scoperta in flagranza e illegittima della relazione carnale<sup>40</sup>.

Se dovessimo risalire invece, all'epoca dei codici preunitari di ispirazione Napoleonica, ed esaminando le statistiche giudiziarie del tempo, si evincerebbe che, fra le tante passioni all'origine di un delitto, la gelosia occupava un posto predominante.

Altro dato emergente, riguarda il sesso dell'autore, prevalentemente maschile, nonostante non fossero infrequenti casi di mogli o amanti autrici di fatti di sangue<sup>41</sup>.

---

<sup>37</sup> COCO, op. cit. 34 ss.

<sup>38</sup> Del resto, per la Scuola Positiva il reato trovava la sua causa nella struttura bio-psicologica del delinquente e perciò, altro non era che l'indice esteriore della pericolosità del soggetto; alla volontà colpevole, alla impunità, alla responsabilità morale dei Classici, veniva sostituito il concetto di pericolosità sociale, intesa come probabilità che il soggetto, per certe cause, sia spinto a commettere fatti criminosi; la pena retributiva era sostituita da un sistema di misure di sicurezza moralmente neutrali (MANTOVANI, op. cit. 571).

<sup>39</sup> COCO, op. cit. 25.

<sup>40</sup> Art. 377 codice Zanardelli «[...] nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito [...]»; art 587 codice Rocco «[...] nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia [...]».

<sup>41</sup> LOMBROSO, op. cit. 135 ss. Registrava una delinquenza femminile 4-5 volte inferiore a quella maschile; all'interno di questo dato, i delitti gravi commessi dalle donne erano in proporzione 16 volte inferiore rispetto a quelli commessi dagli uomini.

Ultimo dato, il tipo di delitto, per lo più l'omicidio (consumato o tentato) o in aggiunta le lesioni.

Ma neppure quando movente vi sia appunto la *gelosia*<sup>42</sup> o (l'odio, il sentimento di vendetta etc.), può parlarsi di *delitto passionale*, almeno in senso tecnico.

Ma il fenomeno in esame, è tutt'altra cosa rispetto al delitto passionale dei tempi passati (che dunque non ha *vestito nuovi panni*)<sup>43</sup>.

#### **4. Le c.d. "vittime infungibili"**

Oggi, è anche diverso il contesto socio-giuridico in cui si muovono i protagonisti: sia l'autore ma anche la vittima.

Proprio a riguardo di quest'ultima va chiarito un equivoco circa il modo di intendere la *violenza di genere* e il *femminicidio*: la prima intesa come violenza subita dal *genere* femminile *in quanto tale*, e il secondo come uccisione di una femmina *in quanto tale*.

Per fare ciò, bisogna far riferimento alla distinzione formulata negli anni '70 dalla scienza vittimologica, tra *vittime infungibili e vittime fungibili*, osservando come, nell'interazione tra autore e vittima, gioca un ruolo determinante la preesistenza o meno di un rapporto fra i due.

Così le vittime *fungibili* o fortuite, furono definite tali perché non hanno nessuna relazione con l'autore, assumono il ruolo di vittime "per caso"; e vittime *infungibili* quelle che sono in qualche modo legate al reo e perciò insostituibili<sup>44</sup>. Per quanto finora detto, non v'è dubbio che il *femminicidio* rientra nella "categoria" delle vittime *infungibili*, dal momento che il reo nell'uccidere un'altra donna (in quanto tale), non gli scaturisce alcun interesse, inoltre rientra nella categoria di un *reato a vittima personalizzata*<sup>45</sup>: laddove vengono uccise mogli, conviventi o ex, ma *non in quanto donne, bensì in quanto quelle donne* (quella convinte, quella moglie, fidanzata etc), delle quali il reo intende "sbarazzarsene".

---

<sup>42</sup> Più nello specifico, c'è chi, in questi casi, ha parlato di omicidio come vera e propria valvola di sfogo ad un grande accumulo di tensione interna e rabbia (BUTTARINI, op. cit.), e chi di voglia di rivalsa «che si evince anche dalla modalità di aggressione, di sovente frontale, come attestato, in sede di ricostruzione del crimine, sia da specifiche indagini scientifiche che dall'impressionante concentrazione dei segni della colluttazione, sulle mani e sulle braccia della vittima, ad indicare il disperato tentativo di difendersi, proprio da un attacco frontale» (PASCASI, op. cit.).

<sup>43</sup> COCO, op. cit. 81.

<sup>44</sup> Così PITTARO, La vittima nel quadro della criminologia in AA.VV., Dalla parte della vittima a cura di (GULLOTTA e VAGAGGINI), Milano, 1980.

<sup>45</sup> COCO, op. cit. 83

Tanto è vero che, una volta colpita quella specifica vittima, si esaurisce la furia del reo, e di conseguenza con essa svanisce anche la sua pericolosità, salvi i casi (rari) in cui la stessa furia omicida prende di mira altri soggetti, sempre legati alla vittima (figli, familiari etc.), o addirittura ricade sullo stesso omicida (omicidio-suicidio).

## **5. L'omicidio: l'unica fattispecie giuridica esistente nell'ordinamento giuridico italiano.**

Secondo il nostro codice penale gli stati emotivi e passionali<sup>46</sup> non escludono né diminuiscono l'imputabilità (art. 90 c.p.): questo vuol dire che l'autore di un reato che ha agito in preda ad un forte sentimento può essere punito.

La circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 1, c.p. (l'aver reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui), trova applicazione nei riguardi di un soggetto che commetta un reato in base ad un movente che tragga origine da valori morali e sociali avvertiti e condivisi dalla collettività.

Tra i moventi che inducono ad uccidere per amore, la vendetta per ragione d'onore merita un'attenzione a parte.

Infatti in tali circostanze, sarebbe più opportuno parlare di reati rivendicatori piuttosto che di crimini passionali, in quanto l'impulso a delinquere originerebbe soprattutto da un concetto di salvaguardia dell'onore virile, e non tanto dalla veemenza della passione amorosa.

In questa prospettiva la *c.d. causa d'onore*<sup>47</sup> non può assurgere al rango di circostanza attenuante generale secondo l'art 62 n. 1, c.p. in quanto

---

<sup>46</sup> Per Isabella Merzagora Betsos, si distinguono le emozioni, stati affettivi di breve durata ad insorgenza improvvisa e legata ad avvenimenti precisi (es. paura, ira, gioia, vergogna, piacere erotico), dalle passioni, che sono invece condizioni più durature e che non si configurano come reazioni subitane nei confronti di un evento (es. la gelosia, l'amore, l'odio, il fanatismo ideologico). Ai fini dell'imputabilità, le alterazioni dell'affettività sono ritenute irrilevanti, a meno che non sottintendano una comprovata infermità o seminfermità mentale, nel senso che una manifestazione dell'animo, per quanto violenta può essere, non diminuisce la responsabilità dell'individuo fintanto che è espressione di una psiche normale, perfettamente in grado di controllare i propri impulsi.

<sup>47</sup> La legge n. 442 del 5 agosto 1981, pone fine ad una decennale disputa dottrina e politica, sulla opportunità o meno di mantenere nel nostro codice figure, quali l'omicidio o l'infanticidio per causa d'onore, che costituivano soltanto il retaggio di un'epoca e di una mentalità ormai superate, ha abrogato tutte le norme penali che davano rilevanza alla *c.d. causa d'onore*, ed in particolare: 1) ha cancellato le figure criminose previste dagli artt. 587 c.p. (omicidio e lesione personale per causa d'onore) e 592 c.p. (abbandono di un neonato per causa d'onore), 2) ha cancellato il

espressione di una concezione arcaica del rapporto di coniugo, confliggente ormai, con i valori acquisiti nella società civile (che ricevono un riconoscimento ed una tutela anche a livello costituzionale, quali il rispetto alla vita, la dignità della persona, l'uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno della famiglia), quale società naturale fondata sul matrimonio.

Enrico Ferri, nella sua opera "Principi di diritto criminale", contestava alla Scuola Classica di aver considerato l'autore di un delitto come un "tipo medio" uguale a qualsiasi altro uomo, tranne i pochi casi di minore età, pazzia, sordomutismo, ubriachezza, impeto d'ira e di dolore. Viceversa, egli considerava il reato come un fatto umano individuale, indice di una personalità socialmente pericolosa e pertanto rivolgeva la propria attenzione alla persona del *delinquente*, studiata nelle sue caratteristiche personali, fisiologiche e psicologiche<sup>48</sup>.

Così da quel momento, l'attenzione del diritto penale si spostava dal fatto criminoso in astratto, alla personalità del *delinquente in concreto* e dalla colpevolezza per il fatto commesso, alla pericolosità sociale del suo autore.

In netta contrapposizione rispetto ai postulati della Scuola Classica, il principio cardine in grado di spiegare tutti i fenomeni fisici e psichici, individuali e sociali, era il *principio di causalità*, sulla base del quale il delitto diveniva il prodotto non di una scelta libera e responsabile del soggetto, ma di un triplice ordine di cause: antropologiche, fisiche e sociali.

Il Ferri ritenne necessario "spingere lo sguardo al di là della superficie giuridica di questo fatto umano", ricercandone l'evoluzione naturale e le sue cause naturali<sup>49</sup>.

---

barbarico istituto del c.d. matrimonio riparatore, previsto dall'art 544 c.p., 3) ha modificato il testo dell'art 578 c.p., che prima prevedeva il feticidio o l'infanticidio, introducendo la nuova figura dell'infanticidio in condizioni di abbandono materiale morale.

<sup>48</sup> Cfr. FERRI, Principi di diritto criminale, Torino, 1928, 47.

<sup>49</sup> Queste le riflessioni di FERRI E., L'omicidio nell'antropologia criminale: omicida nato e omicida pazzo, Torino, 1895, 2 ss. L'Autore fu uno dei maggiori rappresentanti della Scuola Positiva e contribuì al concepimento della convinzione secondo cui "l'uomo delinquente non sarebbe libero di scegliere tra il bene e il male, ma sarebbe determinato al delitto in forza di una legge di causalità naturale che lo costringe a compiere il reato". Così ricostruiscono la corrente di pensiero della scuola positiva FIANDACA- MUSCO, Diritto penale. cit., XXIV ss. con precipuo riferimento all'omicidio, Ferri osservò che lo stesso, in tutto il mondo vivente, può ricondursi all'uccisione di un proprio simile, ovverosia "all'uccisione di un animale da parte di un animale della stessa specie". Quindi l'uccisione diviene anti naturale quando uccisore ed ucciso sono riconducibili al medesimo nucleo d'origine, e la sussistenza di tale condizione rispetto alla specie umana è proprio ciò che conferisce al fatto la qualifica di criminoso. L'uccisione è criminosa quando è dovuta a ciò che

In particolare notava come negli individui normali “tutta la forza repellente dell'omicidio stia, per una parte, nell'intima avversione della nostra coscienza morale e della stessa sensibilità fisica, e per l'altra parte, nella previsione e nel timore delle conseguenze che ne deriverebbero a noi, sia per il rimorso d'aver consumato la strage di un uomo, sia per le sanzioni rappresentate nelle credenze religiose ed attuate nella legge e nella pubblica opinione; quindi lo stato psichico, nel quale è resa possibile la perpetrazione di un omicidio, consisterà nella mancanza di quell'avversione morale o di questo timore degli effetti che ne derivano”.

L'omicidio è stato considerato, da sempre, in tutti i contesti sociali, il delitto per eccellenza e per antonomasia, tanto che è punito con le più severe sanzioni criminali in tutti gli ordinamenti e in tutte le epoche storiche.

In tal modo il codice penale italiano, unico nel panorama penalistico europeo (eccezion fatta per l'ordinamento spagnolo), affida ad un articolato sistema di circostanze la funzione di meglio ponderare il trattamento sanzionatorio, conciliando così due contrapposte tendenze: da un lato, il doveroso rispetto del principio di legalità nella commisurazione della pena; dall'altro, l'imprescindibile necessità di fornire al giudice strumenti idonei ad adeguare la pena alle peculiari caratteristiche della fattispecie concreta<sup>50</sup>.

L'impianto sanzionatorio oggi, riferibile all'insieme delle circostanze aggravanti dell'omicidio, rappresenta il prodotto di alcune rilevanti modifiche apportate dal legislatore dell'immediato dopoguerra e, segnatamente, dall'abrogazione della pena di morte, avvenuta con il d.lg. 10 agosto 1944, n. 244 e con l'art. 1 del d.lg. 22 gennaio 1948, n. 21.

A seguito dell'abolizione della pena di morte il trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 576 e 577, co. 1, c.p. è divenuto il medesimo, con la conseguenza che la distinzione tra i due gruppi di circostanze non ha più ragion d'essere<sup>51</sup>.

Alcune di tali circostanze aggravanti speciali, precisamente quelle inerenti al rapporto intercorrente tra il colpevole e l'offeso, connotano con un maggior grado di gravità gli omicidi di prossimità fra soggetti legati da un vincolo di

---

Schaeffle definisce violenza privata arbitraria (Eigenmacht, Selbsthilfe). Sul punto si veda SCHAEFFLE, *Bau und Leben des Socialen Körpers*, Tübingen, VII, 1878, 968.

<sup>50</sup> Cfr. MANCA, *Le circostanze del reato*, in *Commentario sistematico al codice penale*, RONCO, (a cura di) vol. II, *Il reato*, Tomo II, Bologna, 2007, 1 ss.

<sup>51</sup> La distinzione conserva un limitato rilievo residuale in relazione all'art. 585 c.p. per i delitti di lesioni personali e omicidio preterintenzionale, in ragione del differente aumento di pena comminato a seconda che concorrano le circostanze dell'articolo 576 o 577 c.p.



parentela o stretta affinità<sup>52</sup>: si tratta delle norme comunemente dette del "parricidio proprio" e del cosiddetto "parricidio improprio".

Il parricidio proprio, in particolare, si configura nei casi di uccisione dell'ascendente o del discendente e, pur distinguendosi in parricidio semplice (art. 577, co. 1, c.p.) e aggravato (art. 576, co. 2, c.p.), in entrambe le ipotesi è oggi punito con la pena dell'ergastolo, stante l'abolizione della pena di morte. Il parricidio improprio, invece, riguarda i casi di omicidio commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella<sup>53</sup>, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta<sup>54</sup>. Esso è punito con la pena della reclusione tra i 24 e i 30 anni.

La ratio delle due aggravanti deve essere individuata nella carica di disvalore riconnessa alla condotta omicidiaria diretta contro soggetti che "per definizione e in coerenza alla coscienza sociale, sono tutelati nei confronti dell'agente, prima ancora che dal diritto, dal vincolo etico derivante dalla consanguineità, oltre ad apparire meno indifesi proprio in relazione alla loro qualità parentale"<sup>55</sup>.

Così come l'infanticidio per causa d'onore, il codice penale Rocco ha introdotto alcune importanti modifiche, configurandolo come titolo speciale di reato, non più come circostanza attenuante dell'omicidio; l'art. 578 c.p. recitava:

---

<sup>52</sup> "Se la circostanza non può identificarsi con l'essenza del reato, è certo, però, che lo qualifica e lo individua spesso in maniera inconfondibile", con queste parole Granata riflette sull'incidenza di particolari circostanze nel delitto di omicidio, laddove poco prima aveva affermato: "basta pensare, ad es. ad un omicidio premeditato, ad un parricidio [...] – di fronte a queste qualificazioni – il fatto base delittuoso di aver voluto togliere la vita ad una persona assume delineazione psicologica e giuridica inconfondibile, particolarissima, rivelatrice della specialissima pericolosità dell'agente e della gravità complessiva dell'episodio delittuoso". Così GRANATA, L'omicidio nel diritto penale, cit., 131.

<sup>53</sup> Sul punto si ricordi che, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante de quo, per "coniuge" si intende il solo soggetto legato all'autore del reato da un vincolo matrimoniale avente effetti civili, devono quindi escludersi i conviventi more uxorio e i coniugi divorziati, mentre non fa venir meno lo status di coniuge la semplice separazione, ancorché legale. Inoltre, per "fratello" e "sorella" devono intendersi non solo i soggetti concepiti dagli stessi genitori, ma anche quelli aventi in comune solo il padre o solo la madre, tanto che siano nati nell'ambito di una famiglia legittima, quanto che siano nati nell'ambito di una famiglia di fatto o indipendentemente da essa. Cfr. RONCO, Codice penale ipertestuale, RONCO – ARDIZZONE (a cura di), Torino, 2003, 1981. Inoltre, mentre per il parricidio improprio non sussistono dubbi circa l'applicabilità dell'aggravante anche nel caso di rapporto di adozione, controversa rimane invece la sua applicabilità qualora ricorra la diversa ipotesi del parricidio proprio. Sul punto si veda MANNA, Reati contro la persona, Vol. I, Reati contro la vita, l'incolumità individuale e l'onore, Torino, 2007, 22.

<sup>54</sup>Per un commento si veda ANTOLISEI, Manuale di diritto penale – parte speciale, Tomo I, Milano, 2002, 55 ss.

<sup>55</sup>Così individua la ratio delle due aggravanti MARINI, Delitti contro la persona, Torino, 1996, 38 ss.



“Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. Non si applicano le aggravanti dell'art. 61”.

Ma le disposizioni contenute nel codice penale del 1930, pur avendo avuto una vigenza longeva, sono state tuttavia profondamente modificate dalla legge 5 agosto 1981, n. 442 che, abrogando la rilevanza penale della causa d'onore, ha dato ascolto a quelle voci che già da tempo reclamavano la soppressione di norme non più aderenti alle mutate condizioni culturali e sociali del Paese<sup>56</sup>.

Per cui, al termine dei lavori parlamentari, rigettate le istanze abrogatrici, ci si è orientati verso una diversa formulazione dell'art. 578 c.p., la quale, tuttora vigente, prevede che “La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Da tale nuova formulazione consegue anche una modifica del soggetto attivo del reato, che nel nuovo delitto di infanticidio può essere esclusivamente la madre<sup>57</sup>.

Infine, è possibile volgere lo sguardo verso l'art. 587 del codice Rocco, una fattispecie che un tempo era idonea a racchiudere in sé particolari ipotesi di omicidio commesso all'interno della compagine familiare.

Tale norma disciplinava l'omicidio e la lesione personale per causa d'onore, prevedendo che “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato

---

<sup>56</sup> Nell'ambito della dottrina penalistica si ricorda l'autorevole voce di PISANI, Pena di morte all'italiana, in Tutela penale e processo, Bologna, 1978, 409, che aveva apostrofato la normativa in oggetto come un caso “in buona sostanza, di una pena di morte a iniziativa privata”.

<sup>57</sup>Volgendo, seppur fuggacemente, lo sguardo all'ordinamento tedesco deve evidenziarsi l'esistenza di un istituto (Absehen von Strafe) che rileva una valutazione basata sul rimorso quale pena nei confronti del genitore che uccide i propri figli: il riferimento è all'istituto tedesco della rinuncia all'inflizione di pena che ha per presupposti l'assoluta gravità delle conseguenze del reato anche per l'agente e la comminazione di una pena inferiore ad un anno di reclusione, in questi casi il giudice si astiene dall'applicare la sanzione, venendo meno sia le esigenze retributive che quelle di prevenzione, ma non si astiene dal pronunciare una sentenza di condanna; per esemplificazioni e bibliografia di riferimento vedasi FORNASARI, I principi del diritto penale tedesco, Padova, 1993, 524 ss.

d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”.

Il legislatore del 1930, quindi, ha adottato una diversa tecnica legislativa rispetto al codice Zanardelli, posto che l'omicidio per causa d'onore viene configurato come titolo speciale di reato, non più come semplice circostanza attenuante. Inoltre, dalla disposizione codicistica è possibile desumere come il bene giuridico tutelato dalla norma fosse rapportato al solo onore sessuale: “ciò si ricava dall'equiparazione che essa pone tra lo stato d'ira per l'offesa all'onore e la scoperta della relazione carnale illegittima; poiché il secondo fatto attiene alla vita sessuale del congiunto, e dal momento che lo stato d'ira dev'essere stato determinato proprio dalla scoperta di tale fatto, ne discende logicamente che non potrebbe invocare l'applicazione di questa norma chi avesse compiuto il delitto per la difesa di un aspetto dell'onore diverso da quello propriamente sessuale”<sup>58</sup>.

Non solo, comparando l'art. 578 con la disciplina previgente, sembra possibile affermare che il codice Rocco abbia posto in essere una sorta di arretramento culturale rispetto alla previgente normativa: richiedendo la sola scoperta della “illegittima relazione carnale” non esigeva la flagranza della condotta antigiuridica, come gli articoli del precedente codice Zanardelli, ma si accontentava di quanto oggi verrebbe chiamato *rumors*.

Tuttavia, le vicende legislative dell'omicidio per causa d'onore non si sono concluse con l'emanazione del codice Rocco, la già citata legge 5 agosto 1981, n. 442 (Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore), ha infatti abrogato la figura criminis prevista dall'art. 587 c.p., con la conseguenza che il fatto previsto da tale norma sarà oggi punito, a seconda dei casi, come omicidio doloso (art. 575 c.p.) o lesione volontaria (art. 582 c.p.), cui saranno eventualmente applicabili le circostanze previste per tali delitti<sup>59</sup>.

## **5.1. Analisi della fattispecie giuridica**

---

<sup>58</sup>Cfr. CARACCIOLI, voce Causa di onore, in Dig. disc. pen., v. II, Torino, 1988, 584.

<sup>59</sup>Come osservato da PATALANO, I delitti contro la vita, Padova, 1984, 3.

Orbene, riportando l'attenzione alla fattispecie tipica prevista dal nostro codice penale all'art. 575 c.p., capo I (Omicidio doloso o volontario), con la quale si tutela il bene giuridico della *vita individuale*, a prescindere che sia la vita di un uomo o di una donna così come, attraverso le successive figure delittuose di omicidio e infanticidio, l'ordinamento ugualmente protegge il bene vita; cioè il singolo; nel caso specifico l'oggetto di tutela dell'art. 575 c.p., è stato inteso in una duplice prospettiva: la vita umana viene protetta, *in primis*, come diritto individuale, supremo e personalissimo, e altresì come interesse della collettività<sup>60</sup>.

Oggi, peraltro si discute a quale delle due dimensioni –individuale o collettiva– possa essere attribuita natura prevalente, in particolare secondo un orientamento dottrinale la tutela assolutamente primaria è quella del singolo individuo.

Il delitto in questione è *un delitto comune: soggetto attivo* del reato può essere chiunque<sup>61</sup>, (uomo o donna).

Nella sua fattispecie oggettiva, l'omicidio all'art. 575 c.p. è un classico delitto a *forma libera o casualmente orientato*<sup>62</sup>, la norma non individua infatti, una condotta o una serie di condotte specifiche, ma si limita ad incriminare qualsivoglia comportamento che cagioni la morte di un uomo: il reato può pertanto realizzarsi sia mediante una *condotta attiva*, sia con una *omissiva*. Inoltre, può compiersi sia con mezzi materiali, che attingano il corpo della vittima, sia con mezzi non materiali, come avviene quando l'agente cagioni la morte procurando violente emozioni o insopportabili vessazioni psicologiche nei confronti di persone portatrici di patologie predisponenti (ad. es., una cardiopatia).

Infine il delitto può realizzarsi con mezzi *diretti* ovvero *indiretti*<sup>63</sup>, seppure l'evento che ne deriva, è la *morte* della persona; è punito a titolo di dolo

---

<sup>60</sup>ANTOLISEI, ps I, 44; MANTOVANI, ps I, 98.

<sup>61</sup>RAMACCI, op, cit. 25.

<sup>62</sup>Trattato breve di diritto penale parte speciale I, i reati contro le persone. AA.VV., COCCO-AMBROSETTI, 2014, p. 13 ss.

<sup>63</sup> Id., Ibidem. Nel primo caso, l'agente pone in essere direttamente la serie causale che cagiona la morte della vittima, nel secondo egli realizza una serie causale che non opera immediatamente, ma fa scaturire una serie ulteriore, che cagiona a sua volta la morte. A titolo esemplificativo, rientrano nella figura dell'omicidio indiretto, oltre ai casi in cui l'agente esponga la vittima a condizioni detentive, ambientali o climatiche proibitive, le ipotesi di contagio AIDS e, più in generale, i casi di morte provocati tramite l'uso di mezzi giudiziari o, più genericamente morali, che agiscono, cioè anzitutto sulla psiche della vittima, per esempio calunniando, diffamando, ingiuriando, testimoniando il falso, rubando, perseguitando una persona etc.

generico, richiedendo la norma unicamente, che il soggetto si sia rappresentato e abbia voluto la morte di un essere umano; qualora la condotta non sia sorretta dal dolo di omicidio<sup>64</sup>, bensì dal dolo di percosse o di lesioni ovvero dalla sola colpa, il soggetto sarà responsabile, rispettivamente, di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.). Ma il soggetto attivo del reato in questione, ("Femminicida", nel nostro caso), in meno del 10% dei casi appare avere problemi psichici acclarati<sup>65</sup> (in coerenza al noto dato generale per cui la stragrande maggioranza di violenze nella società sono compiute da persone "sane"<sup>66</sup>); parimenti, assume una rilevanza esigua l'abuso da parte sua di alcol o di droga (anche se questo rimane comunque un fattore di rischio).

Si ricava che in *capo* all'omicida, non si ravvisa un soggetto che manifesti una particolare condizione patologica nella maggior parte dei casi. Anzi, dall'insieme dei casi, risulta quasi sempre nell'ipotesi di omicidio la presenza di dinamiche ossessivo-compulsive di gelosia/possesso, o comunque legate a un evento traumatico per l'autore del reato<sup>67</sup>.

L'agente tipo è, quantitativamente, un maschio italiano<sup>68</sup> (quindi ben lontano da alcuni stereotipi mediatici e politici, specie di qualche anno fa, che

---

<sup>64</sup> Il dolo nella struttura soggettiva del delitto viene realizzato in modo *intenzionale*, consistente nella volontà di uccidere come obiettivo principale della condotta, sia con *dolo diretto*, e cioè quando il soggetto agisce con la consapevolezza che dalla sua condotta deriverà in modo certo o altamente probabile l'evento morte senza, peraltro, che esso sia preso di mira dal re; v. (MANTOVANI, ps I, 100; NICOSIA, 13; TASSINARI, 23; C.S.U., 14.2.1996); inoltre il delitto di omicidio può essere realizzato con *dolo eventuale* v. (ANTOLISEI, ps I, 49); o ancora omicidio doloso consumato, il c.d. "*dolo colpito a mezza via dall'errore*", ad es: il caso in cui un soggetto il quale ritiene erroneamente di aver ucciso la propria vittima, non era però sorretto dalla volontà omicida, dal momento che l'agente aveva ritenuto erroneamente che la morte si fosse già verificata. v. (Nicosia, 15).

<sup>65</sup> Monacelli, Mancini, "Dalla violenza intra-familiare alla violenza contro le donne", in *Violenza sulle donne. I giovani come la pensano? a cura della Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna della Regione del Veneto*, in [http://www.unipd.it/forumpolitichegenere/documenti/studio\\_giovani.pdf](http://www.unipd.it/forumpolitichegenere/documenti/studio_giovani.pdf), p. 40.

<sup>66</sup> Ponti, Merzagora Betsos I., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano, 2008, pp. 350 ss.

<sup>67</sup> Casale, "Il femminicidio", in Id., De Pasquali, Lembo, *Profili criminali e psicopatologici del reo*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, p. 193.

<sup>68</sup> Per una specificazione territoriale, la già citata ricerca Istat del 2006 sulla Violenza sulle donne indica che "le quote più elevate di donne che hanno subito violenza fisica o sessuale da un uomo qualsiasi si rilevano nelle regioni del Nord, in alcune del Centro e, in particolare, nei centri metropolitani (42 per cento): in Emilia Romagna e nel Lazio le vittime sono oltre il 38 per cento della popolazione femminile, in Liguria il 35,4 per cento (a fronte di un valore medio nazionale pari a 31,9 per cento)". Ivi si rinvia per la rappresentazione grafica delle differenze territoriali italiane. Solo nel 2013 si sarebbe avuto un netto incremento di casi compiuti in alcune regioni del Sud,

vedevano nell'immigrato il carnefice privilegiato<sup>69</sup>), legato alla vittima da rapporti familiari e/o affettivi, prevalentemente il partner (o ex) della vittima, il quale frequentemente usa la prima arma a disposizione, spesso confessa e altrettanto spesso si uccide.

## **5.2. "Il locus commissi delicti"**

Le statistiche nazionali registrano come l'ambiente familiare sia il contesto dove maggiormente matura e si consuma il fenomeno omicidiario, superando il numero di omicidi volontari riconducibili sia alla criminalità comune che alla criminalità di stampo mafioso<sup>70</sup>.

L'EURES adotta a riguardo, una nozione: "omicidio di prossimità", definendolo come: "l'omicidio che avviene all'interno della sfera familiare ed affettiva, tra amici e conoscenti, nell'ambito di lavoro e dei rapporti di vicinato, ovvero in presenza di rapporti funzionali o affettivi preesistenti tra vittima ed autore"<sup>71</sup>. In più, in alcuni casi, la brutalità esercitata (che comporta la morte), è avvertita come replica dinanzi a una 'sorprendente' incomprendimento – se non proprio ingratitudine – altrui, in un soggetto convinto di aver "razionalmente" offerto sé stesso nella relazione immaginata nel migliore dei modi e, pertanto, stupito per il rifiuto "insensato" del proprio 'amore'. Alla base vi è dunque una (distorta) "pretesa di corresponsività", come se amare, di per sé, significasse dover ricevere amore.

---

secondo il menzionato Rapporto Eures sul femminicidio in Italia del 2014. In ogni modo, se dagli ultimi dati complessivi l'agente tipo (individuato) sarebbe rappresentato da un cittadino del Centro-Nord Italia, tuttavia la violenza contro le donne viene generalmente considerata territorialmente trasversale: Baldry, "La violenza domestica: il lato oscuro della famiglia", in Barbagli (a cura di), Rapporto sulla criminalità in Italia, il Mulino, Bologna, 2003, p. 185.

<sup>69</sup> Cfr., sul punto, SABBADINI, Violenza di genere, discriminazione, statistiche economiche: nuove sfide nella misurazione in un'ottica di genere, cit., p. 5. In proposito, un'analoga affermazione si riscontra in *I femicidi in Italia*, a cura del Gruppo di lavoro sui femicidi della "Casa delle donne per non subire violenza" di Bologna, in

<http://femicidiocasadonne.files.wordpress.com/2013/11/femicidio-2012.pdf>, p. 9.

<sup>70</sup> Così EURES-ANSA, L'omicidio volontario in Italia, Rapporto 2007, Roma 2008, 94. Leggendo i dati contenuti nell'ultimo "Rapporto EURES sull'omicidio volontario in Italia", pubblicato nel dicembre del 2009, si nota come l'omicidio in ambito domestico abbia riguardato il 28% di tutti i delitti registrati nel nostro Paese nell'anno 2008, contro il 22,1% della criminalità comune e il 20,9% della criminalità organizzata.

<sup>71</sup> Cfr. PIACENTI, Identikit degli omicidi in famiglia, cit., 125

Ovviamente, all'interno di una funzione di sfogo per le proprie frustrazioni riservata anche in forma violenta (percosse, lesioni, etc.) dal reo alla donna<sup>72</sup>, influiscono in tutto questo pure le tensioni legate alla gestione della vita in comune (comprese qui, le aspettative riguardanti lo svolgimento del lavoro domestico), ma anche stati di nervosismo connessi al lavoro (o al non lavoro o al quasi-lavoro)<sup>73</sup>, ancora, pretese di tipo economico, astrattamente compatibili o meno rispetto al cambiare della società, sono prese quale causa (o pretesto) delle proprie affermazioni violente.

Il quadro così descritto, seppure in chiave moderna, sembra faccia riferimento alla norma prevista dall'art. 584 c.p. rubricato "omicidio preterintenzionale": «Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 c.p., cagiona la morte di un uomo».

L'art. 43, I comma, c.p. stabilisce che il delitto «è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente».

L'elemento centrale della definizione legale è «l'evento oltre l'intenzione», di conseguenza la condotta tipica che ne deriva è la realizzazione di «atti diretti a commettere i delitti di percosse o di lesioni».

Ma un orientamento giurisprudenziale afferma che, ai fini dell'integrazione della condotta tipica prevista dall'art. 584 c.p., non è necessario che la condotta illecita di base configuri il tentativo di lesioni o percosse<sup>74</sup>.

Sarebbe al contrario sufficiente la sola realizzazione di comportamenti rivolti ad aggredire l'altrui persona, in maniera del tutto occasionale.

---

<sup>72</sup> Quale "antagonista" formale o "vittima sacrificale": cfr. CORRADI, *Sociologia della violenza. Modernità, identità, potere*, MELTEMI, Roma, 2009, p. 131. Ivi si propone anche una lettura della violenza come 'rimedio' alla smaterializzazione moderna dei corpi.

<sup>73</sup> In sintesi, alla base delle violenze e degli omicidi di donne vi sarebbero principalmente tre distinti ordini di moventi: passionali, legati al conflitto quotidiano o connessi all'area ampia del disagio. In merito, CASALE, *Il femminicidio*, cit., p. 196.

<sup>74</sup> In questa direzione, v. le recenti Cass. Pen., sez. I, 12.2.2002., ric. IZZO, FI, 2003, II, 324 ss. Art 581 c.p., («Percosse»): "Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato".

Art 582 c.p., («Lesione personale»): "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni". Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Infatti sul piano strutturale, la fisionomia normativa della norma in questione, è caratterizzata da una relazione di minore a maggiore gravità tra il voluto e il realizzato.

La figura delittuosa, è composta da un delitto doloso di base, a cui si ricollega, sul piano eziologico, l'evento più grave in concreto verificatosi (la morte); considerato l'esito finale di un'offesa prevista e voluta.

Se il vecchio delitto d'onore, era interpretato come il tentativo di proteggere, salvaguardare l'onore, lo status della famiglia all'interno della società, adesso questi delitti hanno forse assunto una dimensione più privata, poiché in questa direzione si è modificata la società, la famiglia e le relazioni interpersonali, ma il "movente" dell'assassinio è l'essersi sentiti traditi, umiliati per aver perso il controllo di ciò che viene percepito come una "proprietà"<sup>75</sup>.

L'omicidio/*Femminicidio*, in sostanza segue (e conclude) un iter di *Stalking* (atti persecutori), violenze morali e materiali (maltrattamenti, percosse, lesioni), quasi sempre privi di movente (nobile o ignobile che sia), e tutt'al più riconducibili ad una *abitudine criminosa*<sup>76</sup> che di passionale non ha proprio nulla.

Infine "*femminicidio*", non è altro che un neologismo che identifica i casi di omicidio doloso o preterintenzionale in cui una donna viene uccisa per motivi basati sul genere<sup>77</sup>.

## **6. Fattispecie prodromiche al c.d. femminicidio: Maltrattamenti in famiglia e Stalking**

Sotto la vecchia disciplina, dunque, il conflitto tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking, sia se realizzato dal coniuge in costanza di matrimonio o dal partner nel contesto di un rapporto affettivo, sia se realizzato – nella forma aggravata del secondo comma dell'art. 612-bis c.p.– dall'ex coniuge o dall'ex partner, era agevolmente risolvibile.

Alle condotte assillanti e persecutorie poste in essere all'interno di un contesto familiare (anche nei confronti del coniuge separato) o assimilato (cioè in un

---

<sup>75</sup> BALDRY, dai maltrattamenti all'omicidio, la valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio, Milano, 2011.

<sup>76</sup> COCO, op, cit. 80.

<sup>77</sup> In [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), definizione di "femminicidio".



contesto di convivenza more uxorio, purché nell'ambito di una relazione di fatto connotata quantomeno da un legame di assistenza e/o protezione) si applicava la fattispecie di maltrattamenti, in cui restava assorbito il reato di stalking commesso in danno del coniuge o del convivente<sup>78</sup>; le forme di vessazione poste in essere dopo la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare (divorzio) o della relazione affettiva, cioè realizzate dall'ex coniuge o dall'ex partner, (quindi non sussumibili nella fattispecie di maltrattamenti)<sup>79</sup>, erano inquadrate nella fattispecie aggravata prevista dall'art. 612-bis, comma 2, c.p.

Nel vigore della precedente disciplina, in cui assumeva rilievo il dato (formale) del legame di coniugio e quello (fattuale) di un rapporto affettivo ancora in atto (sicché, laddove vi era una "famiglia", non poteva configurarsi il reato di stalking, nella forma semplice di cui al primo comma, trovando applicazione la fattispecie di maltrattamenti, in cui restava assorbita), nessuna incongruenza era da ravvisare nel fatto che il legislatore non aveva voluto punire più severamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 612-bis c.p., gli atti persecutori commessi nel contesto familiare, cioè dal coniuge non divorziato o dal coniuge non legalmente separato, ovvero da persona attualmente legata da relazione affettiva alla vittima, essendo configurabile comunque, in tali casi, la (allora certamente più grave) fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi (purché il comportamento perpetrato fosse sussumibile all'interno del reato disciplinato nell'art. 572 c.p., vale a dire che le persecuzioni integrassero dei veri e propri maltrattamenti)<sup>80</sup>

Dopo la riforma del 2013 il tema dei rapporti fra il delitto di maltrattamenti e quello di stalking, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso dal coniuge o dal convivente<sup>81</sup>, cioè in una delle forme aggravate previste dal secondo comma dell'art. 612-bis c.p., appare più complesso, in particolare è problematica la distinzione fra le due fattispecie.

Nessun dubbio si solleva in merito al fatto che, rispetto alle condotte di atti persecutori poste in essere dal coniuge divorziato o dall'ex convivente, non si pone alcun problema.

---

<sup>78</sup> Per l'esclusione del concorso di reati laddove le condotte vessatorie e persecutorie si realizzino in seno alla comunità familiare o assimilata, cfr., ad es., Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2011, OMISSIS, n. 24575, in questa Rivista, 20 luglio 2012, con nota di C. MINNELLA, La cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking, cit.

<sup>79</sup> [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>80</sup> Così TIGANO, Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli "ex", Milano, 2016, cit.

<sup>81</sup> Sull'aggravante per il coniuge-stalker convivente ex d.l. 14 agosto 2013 n. 93, cfr. G. AMATO, Con un atto di violenza grave scatta l'ammonizione, in Guida al diritto, 2013, fasc. n. 44, p. 82.



Già sul piano delle relazioni strutturali delle due fattispecie, il reato di maltrattamenti presenta, con riguardo ai soggetti attivi e passivi, un elemento specializzante rispetto a quelli corrispondenti dell'altra: rispettivamente, (solo) coniuge o convivente ed (anche) ex coniuge o ex convivente.

Sicché, la distinzione è netta: i fatti realizzati dopo la cessazione del vincolo coniugale o affettivo esulano dal contesto propriamente familiare e quindi dal reato di maltrattamenti, e per essi trova applicazione la fattispecie di atti persecutori.

Non pochi interrogativi, invece, restano aperti quando il delitto di atti persecutori si consuma (oggi in forma aggravata ex art. 612-bis, comma 2, c.p.) in danno di una persona della famiglia: coniuge (anche se separato, legalmente o di fatto)<sup>24</sup> o persona che sia legata da relazione affettiva all'autore.

In tal caso può apparire difficile tracciare una linea di confine che lo separi dal delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.), essendo quel confine suscettibile di variazioni.

Ed invero manifestazioni di aggressività o atti assillanti e prevaricatori consumati in seno alla comunità familiare (o assimilata) potrebbero realizzare, al tempo stesso, gli estremi del reato aggravato di atti persecutori previsto dal secondo comma dell'art. 612-bis c.p. e gli elementi strutturali tipici dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p.

A riprova dell'affinità tra le due fattispecie, è la circostanza che la giurisprudenza di legittimità, secondo un orientamento affermatosi in tema di maltrattamenti in famiglia prima dell'introduzione del delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), ha spesso ricondotto al reato di cui all'art. 572 c.p. atti qualificabili come stalking<sup>82</sup>(anche se realizzati dopo la cessazione della convivenza tra coniugi, cioè dal coniuge separato, legalmente o di fatto).

La stessa giurisprudenza ha però precisato che "l'oggettività giuridica delle due fattispecie di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. è diversa e diversi sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le condotte materiali dei reati appaiono omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva".

---

<sup>82</sup> Così RESTA, *Stalking in famiglia?*, cit., la quale osserva "che, addirittura, lo stesso comportamento è stato, talora, distinto in due segmenti: il primo, comprendente gli atti commessi prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2009, riconducibile al delitto di maltrattamenti in famiglia e il secondo, comprensivo degli atti commessi dopo quella data, riferibile all'art. 612-bis c.p."

Quindi, sì, certo: quello di maltrattamenti formalmente è un reato contro la famiglia, più specificamente contro l'assistenza familiare<sup>83</sup>; mentre quello di atti persecutori è un reato contro la persona e, più in particolare, contro la libertà morale.

Quanto ai soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, il reato di atti persecutori non presuppone necessariamente l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche tra autore e vittima: rientra – nell'ipotesi base di cui al primo comma dell'art. 612-bis c.p. – nella categoria dei reati comuni, sicché può realizzarsi anche in ambiti in cui non vi sono affatto legami di tipo domestico; ad esempio, in contesto lavorativo o di semplice conoscenza.

Reato comune, dunque, ad eccezione dell'ipotesi aggravata prevista nel secondo comma, riguardante soggetti legati, o già legati, da rapporto di coniugio o da relazione sentimentale, in cui diventa reato proprio e dà luogo a un aumento di pena, acquistando un maggiore disvalore giuridico, oltre che sociale.

Il reato di maltrattamenti, invece, nonostante l'uso del termine chiunque, è un reato proprio, può essere commesso soltanto da chi ricopra un "ruolo" nel contesto di un'aggregazione familiare, o assimilata, possieda cioè una delle specifiche qualifiche soggettive descritte nell'art. 572 c.p.

Sicuramente, controverso è il rapporto intercorrente come abbiamo visto, tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., le interferenze esistenti fra le due figure di reato sono state immediatamente individuate dalla dottrina più attenta, la quale ha riscontrato che: il primo è appunto un reato contro l'assistenza familiare e, si connota come reato proprio, potendo essere commesso solo da chi ricopre un ruolo nel contesto familiare e solamente in pregiudizio di un soggetto facente parte il medesimo nucleo.

Il secondo è un reato contro la libertà morale che può essere commesso da chiunque, non presupponendo l'esistenza di relazioni soggettive specifiche fra il soggetto agente e la vittima.

Nonostante tali differenze, le condotte materiali proprie delle due fattispecie appaiono spesso omologabili e sovrapponibili per tipologia lesiva e modalità esecutive.

---

<sup>83</sup> Peraltro la dottrina è unanime nel ritenere che la connotazione pubblicistica del bene protetto dal delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi non appare più corrispondente ai mutamenti intervenuti nel costume e nella sensibilità sociale, segnalando come più adeguata la collocazione della norma di cui all'art. 572 c.p. tra i reati contro la persona. Cfr., ad esempio, COPPI, op. cit. 230.

Il rapporto fra le due norme incriminatrici è regolato, innanzitutto, dalla clausola di sussidiarietà presente nell'incipit dell'art. 612-bis, in base alla quale tale fattispecie si applica "Salvo che il fatto costituisca più grave reato". Pertanto, lo *stalking* si configura quale istituto a carattere residuale. La predetta clausola rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando il fatto di reato sia idoneo ad integrare tutti gli elementi tipici della relativa fattispecie<sup>84</sup>.

Si è affermato, in dottrina, che, sotto il profilo della dinamica delle condotte penalmente rilevanti, il rapporto del delitto di maltrattamenti con la nuova fattispecie, (art 612-bis c.p.) si pone in termini di quasi sovrapposibilità, essendo il delitto di atti persecutori definito mediante uno schema analogo rispetto all'abitudine delle condotte e alla finalizzazione delle stesse che sono il fulcro della norma preesistente, ma, al tempo stesso, differente per la tipizzazione dell'evento che lo contraddistingue nella triplice descrizione prevista dal legislatore nello schema dell'art. 612-bis c.p.<sup>85</sup>

Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, la costrizione ad alterare le abitudini di vita, alcune di queste condotte oggi ricomprese nella fattispecie di atti persecutori, prima dell'introduzione del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., venivano qualificate come maltrattamenti, (in specie, gli atti persecutori potevano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p.).

All'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 612-bis c.p. si ripropone comunque, l'esigenza di distinguere le due fattispecie penali, con particolare riguardo a quelle condotte vessatorie che fino ad allora, pur poste in essere da persona (solitamente il coniuge o comunque soggetto legato affettivamente alla persona offesa) non convivente – o non più convivente – con la vittima, venivano ascritte all'ipotesi di cui all'art. 572 c.p.<sup>86</sup>.

Nel caso dello *stalking*, la condotta dello *stalker* viene infatti descritta, almeno in apparenza, in termini di minore genericità rispetto a quella del soggetto attivo del delitto di maltrattamenti, atteso che l'autore del reato di atti persecutori "minaccia o molesta taluno", ponendo così in essere condotte – di regola, anche se non necessariamente – inquadrabili nel reato di cui all'art. 612 c.p. o in quello

---

<sup>84</sup> Maltrattamento o stalking: quale reato se viene meno la convivenza? In Riv. Inf. Giur., info@salvisjurius.it

<sup>85</sup> AGNINO, Delitto di atti persecutori e ricerca per tipo di autore dello stalker, in Giur. Merito, 2011, 9, 2237.

<sup>86</sup> PAVICH, op, cit. 123 ss.

di cui all'art. 660 c.p., con esclusione quindi di tutte le altre condotte, in sé anche lecite, nelle quali come si è visto può consistere il delitto di maltrattamenti.

Ma pur essendo il delitto di atti persecutori caratterizzato da dolo generico, si pone assai spesso l'obiettivo di perseguire la vittima in funzione di un ulteriore obiettivo, in molti casi diverso da quello di assoggettarla a un regime di vita intollerabile, e costituito piuttosto dal costringere la vittima a fare o non fare alcunché, (ad esempio, riprendere una convivenza cessata). In aggiunta a ciò, nel delitto di atti persecutori vi è una descrizione apparentemente tassativa (sulla cui determinatezza si è peraltro molto discusso), dell'evento cagionato alla persona offesa, che come noto può consistere nel cagionare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero infine, nel costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Ciò, su un piano generale, circoscrive entro termini ristretti l'evento del delitto, rispetto al generico stato di soggezione e al regime di vita intollerabile di cui è vittima la persona offesa del delitto di maltrattamenti<sup>87</sup>.

E soprattutto, dalla formulazione della norma incriminatrice deve ritenersi che il delitto di atti persecutori sia costruito come reato di evento (naturalistico), a differenza del delitto di maltrattamenti, che come si è visto è reato in cui l'evento è giuridico<sup>88</sup>.

Inoltre, non può non rilevarsi che il delitto di nuova introduzione (art. 612-bis c.p.) è stato costruito per coprire fattispecie connesse a situazioni in cui il soggetto attivo non è convivente con la persona offesa e di solito non ha, se non in termini limitati, occasioni di compresenza o di frequentazione con la stessa.

---

<sup>87</sup> ID., *Ibidem*.

<sup>88</sup> Sul punto, v. AGNINO, *op. cit.* Cfr. anche TOVANI - TRINCI, *op. cit.*, p. 49. Ciò significa, che sono configurabili elementi specializzanti nella fattispecie di atti persecutori. Ne consegue che tali elementi risulteranno decisivi allorché si tratti di distinguere ontologicamente i caratteri dell'una o dell'altra ipotesi di reato. ma rimane il fatto che la fattispecie di atti persecutori, pur nel perimetro tracciato dall'art. 612-bis c.p., ben può sovrapporsi, in diversi casi, all'ipotesi di maltrattamenti, laddove la condotta del soggetto attivo sia caratterizzata da minacce e/o molestie (il che è, come si è visto, ben possibile), sia posta in essere con intenti vessatori (ed è quanto accade nella generalità dei casi) e il prodursi dell'evento tipico del delitto di stalking si accompagni con uno stato di sofferenza e di soggezione della vittima a un regime di vita intollerabile (ed è quanto può accadere in molti casi). In tali casi, quanto meno con riguardo ai casi in cui sarebbe configurabile il primo comma del reato di cui all'art. 612-bis c.p., dovrebbe trovare applicazione la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 612-bis, e dovrebbe quindi trovare applicazione il più grave delitto di maltrattamenti, previo assorbimento dell'ipotesi di atti persecutori, come osservato dalla dottrina precedentemente menzionata; viceversa, nel solco della stessa dottrina, dovrebbe ravvisarsi un'ipotesi di concorso di reati allorché si versi un'ipotesi di stalking aggravato (commi 2 e 3 dell'art. 612-bis c.p.) e contemporaneamente sussistano gli elementi tipici del delitto di maltrattamenti.

Lo schema tipico, postula una situazione in cui la condotta dello *stalker* si caratterizza per la sua invasività in termini di scarsa compatibilità con la convivenza, o con la compresenza, o con la frequentazione dello stesso con la persona offesa, se non in ipotesi del tutto residuali e limitate<sup>89</sup>.

## 7. Conclusioni

Tirando le somme, bisogna riconoscere però, che tutt'oggi il *femminicidio*<sup>90</sup> non sia perseguibile come ipotesi autonoma di reato, e questo - nell'opinione pubblica corrente - viene percepito come un vuoto di tutela responsabile delle tante stragi che ancora si continuano a registrare.

Al momento, gli strumenti penali di contrasto al femminicidio sono sostanzialmente tre:

- 1) L'omicidio doloso in contesto di maltrattamenti (circostanza aggravante di cui all'art. 576 (n.5 c.p.), così come modificato dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote. È punito con l'ergastolo.
- 2) L'omicidio doloso in contesto di *Stalking* (circostanza aggravante di cui all'art. 576 n. 5.1. c.p.) introdotto dalla legge n. 11/2009 conv. in l. n. 38/2009. È punito con l'ergastolo.
- 3) L'omicidio colposo in contesto di maltrattamenti (ipotesi aggravata di cui all'art. 572, 2° comma c.p.), così come modificato dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote. È punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Tutti strumenti di recente conio, varati sull'ormai acquisita consapevolezza di questo fenomeno e soprattutto sulle dimensioni, in forza dei quali, non a caso, la tutela del *femminicidio* è veicolata attraverso la tutela dei maltrattamenti e dello *Stalking*, che ne rappresentano molto spesso i preliminari: i maltrattamenti, nei confronti di familiari o conviventi; lo *Stalking*, presupponendo un rapporto

---

<sup>89</sup> PAVICH, op, cit. p. 125 ss; la giurisprudenza, trovandosi a giudicare di condotte iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 612-bis c.p. e perseguite successivamente a tale data, si sia posta il problema della qualificazione giuridica della condotta abituale, e in particolare del suo frazionamento in due distinte ipotesi di reato, ovvero nella qualificazione unitaria dello stesso. E ciò tenuto conto del fatto che, come si è avuto modo di vedere, prima dell'introduzione del reato di stalking anche le ipotesi di condotte vessatorie tra persone non più conviventi (il caso tipico è quello dei coniugi separati) venivano ricondotte nello schema tipico del delitto di maltrattamenti. (Sul punto, v. Cass., Sez. VI, OMISSIS, n. 16658/2008).

<sup>90</sup> COCO, op, cit. 248 ss.

finito, e dunque l'allontanamento della vittima dalla coabitazione, nei confronti di soggetti non conviventi.

Completano, in un certo senso, il sistema di tutela almeno tre circostanze aggravanti comuni *ex art. 61 c.p.*: la n.4 (crudeltà e sevizie), la n.5 (minorata difesa per una sproporzione di energia fisica fra individuo di sesso maschile e individuo di sesso femminile) e la n.11 (abuso di relazioni domestiche o di coabitazione); oltre a quella - in realtà speciale - del n.11-*quinquies* relativa a persona in stato di gravidanza.

Tanti strumenti, certamente efficaci, ma - come sempre - subordinatamente all'uso che ne venga fatto dagli organi giudicanti.

Trattandosi, infatti, di ipotesi circostanziali, potenzialmente soccombenti ai sensi dell'art. 69 c.p., il rischio è di finire in una tutela *mutilata*, analoga a quella delle vittime della strada prima che fosse configurato il delitto di omicidio stradale.

Ora, non vi è dubbio che, riportando analogamente il nucleo fondante del *femminicidio*, all'interno di un'ipotesi-base, si eviterebbero gli effetti dell'art.69 c.p.

Il nostro, però, è un sistema penale nel quale la maggiore tutela possibile della vittima trova un limite nelle garanzie costituzionalmente riconosciute al reo (quale sia il reato commesso): principio di determinatezza-tassatività, principio di colpevolezza (nel senso di volontà del fatto, senza ulteriori implicazioni soggettivistiche).